



# COMUNE DI BIANCAVILLA

## PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n. 19928 del 7 ottobre 2013

Il Segretario Comunale  
n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Premesso l'art. 1, co. 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, entrata in vigore in data 28 novembre 2012;

Richiamata la determinazione sindacale n. 33 del 2 ottobre 2013 con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione in questo Comune;

Richiamato l'art. 1, co. 49 e 50 della citata Legge 190/2012 che delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013, entrato in vigore il 4 maggio 2013;

Rilevato che, secondo le previsioni dell'art. 15 del suddetto decreto "*il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi*" e che allo stesso attiene:

- la contestazione all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto;
- la segnalazione dei casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;

Accertato che ai sensi dell'art. 17 del Decreto "*Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del ... decreto e i relativi contratti sono nulli*"

Visto l'art. 18, co. 3, del citato Decreto 39/2013 nella parte in cui prevede che "*... i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri*

*ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari”;*

Visto l'art. 20 del suddetto Decreto e rilevato che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al decreto. Nel corso dell'incarico l'interessato è tenuto, altresì, a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al decreto. Le superiori dichiarazioni sono pubblicate nel sito istituzionale della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. La dichiarazione di insussistenza è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico e, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto per un periodo di 5 anni;

Visto l'art. 22 del D.L.vo 39/2013 ai sensi del quale *“Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico”;*

Ritenuto opportuno emettere opportune disposizioni operative al fine di assicurare l'adeguamento previsto dal citato decreto legislativo n. 39/2013, per le competenze di questo Comune;

dispone

la trasmissione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ai funzionari apicali dell'Ente affinché i medesimi ne abbiano piena conoscenza e possano assicurare i relativi adempimenti di competenza;

l'individuazione del Responsabile della 1<sup>a</sup> Area di P.O. “Affari Generali” quale funzionario competente a proporre al C.C. l'adeguamento statutario prescritto all'art. 18, co. 3 del D.L.vo 39/2013;

la notifica della presente:

- ai funzionari apicali dell'Ente per quanto di propria competenza e per l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva prescritta dall'art. 20 dell'accluso decreto;
- al Nucleo di Valutazione avente le competenze dell'O.I.V.

la comunicazione della presente:

- al sig. Sindaco,
- al Presidente del Consiglio Comunale;

Il Segretario Generale  
n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
Dott. Antonio M. Caputo



Oggetto: approvazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190*” (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013). Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2013. ***Circolare esplicativa – articoli di interesse per il Comune.***

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013, è stato emanato in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50 della L. 190/2012 (legge anticorruzione).

Le disposizioni del decreto, si applicano anche agli incarichi dagli Enti Locali, amministrazioni pubbliche comprese nel novero dell'art. 1, co. 2, del D.L.vo 165/2001: nello specifico al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del TUEL.

Il Capo II, III e IV del Decreto disciplina le situazioni di inconfiribilità.

L'art. 3 del Decreto dispone l'inconfiribilità (temporanea o permanente) di incarichi nei casi di condanna (la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e' equiparata alla sentenza di condanna), anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I, del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale (artt. dal 314 al 360); per quanto attiene agli enti locali si tratta degli incarichi amministrativi di vertice, degli incarichi di amministratore, degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo, di amministratore di ente di diritto privato sottoposto a controllo.

Qualora la condanna riguardi un dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconfiribilità, non possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo.

Nel caso in cui la condanna sia stata emessa nei confronti di un soggetto esterno cui era stato conferito uno degli incarichi in discorso, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconfiribilità. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

L'art. 4 del Decreto dispone l'inconfiribilità di incarichi amministrativi di vertice, di amministratore e di incarichi dirigenziali esterni (relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento) a soggetti che nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Per quanto attiene alla specificità del nostro comune (avente popolazione superiore a 15.000 abitanti) l'art. 7, co. 2, lett. c), del Decreto regola le situazioni di inconfiribilità degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello comunale “a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa

tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione”.

Il Capo V e VI del Decreto regolamentano le situazioni di incompatibilità il sorgere delle quali comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile del piano anticorruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità, fermo restando le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Per l'individuazione, in concreto, delle situazioni di incompatibilità si rinvia alla lettura degli artt. 9 *“Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”*, 11 *“Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*, 12 *“Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*, 13 *“Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”* e 14 *“Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”* del Decreto.

L'art. 18 del Decreto prevede in capo ai componenti degli organi che hanno conferito incarichi in difformità alle prescrizioni del Decreto (viziati da nullità ex art. 17) la responsabilità per le conseguenze economiche degli atti adottati e l'incompetenza ad affidare ulteriori incarichi di competenza per i tre mesi successivi. Dispone, altresì, la pubblicazione dell'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del Decreto sul sito dell'amministrazione ovvero dell'ente che ha conferito l'incarico.

Le SS.LL. avranno cura di acquisire in sede di istruttoria, dai soggetti destinatari dei provvedimenti di incarico disciplinati dal Decreto:

- a. una dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità, all'atto del conferimento dell'incarico (che è condizione per l'efficacia dell'incarico);
- b. annualmente, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità, nel corso dell'incarico

Le suddette dichiarazioni, da rendersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, vanno pubblicate nel sito istituzionale

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto per un periodo di 5 anni.

L'art. 21, ai soli fini del Decreto in discorso, amplia la platea dei soggetti cui si applicano i vincoli di cui all'art. 53, co. 16ter, del D.L.vo 165/2001.

Il Segretario Generale  
n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
Dott. Antonio M. Caputo

